

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ DENOMINATA REIS (Reddito di inclusione sociale)

Fondo annualità 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO CHE

- Con la Legge regionale n.18 del 2 agosto 2016, intitolata "Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale Agiudu Torrau", la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito il REIS quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre n. 23. Con la misura regionale REIS, la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. 18/2016;
- Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 dell' 11 agosto 2021 è stata approvata in via definitiva la DGR n. 23/26 del 22/06/2021 con le allegate Linee guida per il triennio 2021 – 2023 concernenti le modalità di attuazione della L.R. n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau";
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 243/577 del 13/10/2021 è stato approvato il presente Avviso e lo schema di domanda;

RENDE NOTO CHE

- 1. Il Bando è aperto dal 13.10.2021 e le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con il modulo predisposto dall'Ente da consegnare al Protocollo Generale del Comune di Selegas sito in via U. Daga, 4 entro e non oltre il 13.11.2021.
- 2. Il modulo di domanda, composto da n° 4 pagine, è disponibile presso l'Edificio comunale e l'Albo Pretorio on line del Comune.
- 3. Nell'istanza deve essere indicato obbligatoriamente il numero di Prot. INPS della DSU o codice di attestazione ISEE, di cui al D.P.C.M. 159/2013.
- 4. La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.
- 5. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.
- 6. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e perdurare per l'intera durata del beneficio e saranno desunti, ai fini della ammissione e della formazione della graduatoria, esclusivamente dalle dichiarazioni sostitutive presentate e sottoscritte dai candidati; l'ufficio procederà alla verifica anche a campione delle dichiarazioni medesime e qualora si accertasse una incongruità il candidato non verrà ammesso.
- 7. La graduatoria provvisoria degli idonei, verrà pubblicata sul sito web dell'ente con valore di notifica e con le dovute cautele ai fini della tutela dei dati personali e sensibili dei cittadini interessati: verrà pertanto indicato nella graduatoria il numero e la data di acquisizione al protocollo generale del Comune, l'esito della stessa e l'eventuale motivo di esclusione.
- 8. Eventuali ricorsi possono essere presentati presso il Protocollo Generale del Comune di Selegas con gli stessi mezzi previsti per presentare l'istanza, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Se entro tali termini non pervengono ricorsi, e comunque a seguito dell'istruttoria di quelli eventualmente pervenuti, la graduatoria assumerà carattere definitivo.
- 9. Non saranno presi in considerazione osservazioni presentate su moduli non firmati e non adeguatamente motivate.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal programma coloro:

- a) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
- b) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge;
- c) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 1;
- che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione Sociale di cui all'art. 4 concordati con il Servizio Sociale Professionale o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'ammissione alla misura regionale denominata REIS (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18/2016 e nel rispetto delle Linee Guida per il biennio 2021/2023, approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n° 34/25 del 11/08/2021.

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Esso consiste in un patto tra Comune e beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che

prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal punto 5 delle Linee Guida Regionali 2021/2023).

1 - I PRINCIPI GENERALI E I REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. e nello specifico i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione, in possesso dei requisiti generali ed economici e secondo le priorità d'accesso sotto specificati. Per gli emigrati di ritorno e per i loro familiari si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a € 12.000;
- Un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 40.000;
- Un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di € 8.000, accresciuta di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono incrementati ulteriormente di € 5.000 per ogni componente con disabilità e di € 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
- Gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella priorità 4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà (vedi punto 3) rideterminata annualmente dall'istat.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile	Soglia povertà
		definite dall'ISTAT	annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- Non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- Non possieda imbarcazioni da diporto.

1.1 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS.

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di Inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

- 1. Il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
- 2. L'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) L'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b) L'istante è stato ammesso al Rdc.

1.2 Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 1.650	Euro 275
2	Euro 2.100	Euro 350
3	Euro 2.550	Euro 425
4 e superiori a 4	Euro 2.730	Euro 455

Priorità 2

ISEE euro 3001 – 6000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 1.350	Euro 225
2	Euro 1.800	Euro 300
3	Euro 2.250	Euro 375
4 e superiori a 4	Euro 2.430	Euro 405

Priorità 3

ISEE euro 6001 - 9360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 840	Euro 140
2	Euro 1.290	Euro 215
3	Euro 1.740	Euro 290
4 e superiori a 4	Euro 1.920	Euro 320

Priorità 4

ISEE euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 540	Euro 90
2	Euro 990	Euro 165
3	Euro 1.440	Euro 240
4 e superiori a 4	Euro 1.620	Euro 270

1.3 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono integrate in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante dallo stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

2 - DEROGHE

- 2.1 In deroga ai requisiti di accesso di cui al paragrafo 1, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati al paragrafo 1.2.
- **2.2** Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto 2.1 è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare		Limite di accesso alla deroga
1 o più componenti adulti	Euro 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2.1
Nuclei con 1 minore	Euro 200	
Nuclei con 2 minori	Euro 300	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla
Nuclei con 3 minori	Euro 400	deroga di cui al punto 2.2
Nuclei con 4 o più minori	Euro 455	

3 - LA SOGLIA MINIMA DI POVERTA' REGIONALE DETERMINATA DALL'INDICE ISEE

La soglia di povertà è misurata dall'ISTAT con due indicatori: la soglia di povertà assoluta e quella relativa. Il superamento della soglia di povertà assoluta rappresenta obiettivo principale dell'intervento regionale; essa è data dalla spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti in un paniere che varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del Comune di residenza.

4 - I PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dall'art. 5) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico e la sua durata non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario che è stabilita in dodici (12) mesi.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Esistono diverse possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- 1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello di integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
- 2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare del PLUS TREXENTA.
- 3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina.

4.1 Progetti sperimentali

La giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021-2027. Tali interventi infatti, inizialmente coperti con fondi REIS, potrebbero costituire una prima sperimentazione di analoghi interventi a valere sui fondi POR FSE e FESR 2021-2027.

Si riportano di seguito due possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori:

- a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative. Alcuni esempi:
- sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc;
- sostegno per le spese extra scolastiche (gite, campi estivi, attività non curriculari, corso di musica, attività sportiva, corso di lingua straniera, ecc);
- abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale;
- dispositivi informatici e accesso alla connessione internet;
 monte ore di sostegno allo studio individuale;
- sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri.
- b) Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno 10/18 complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia.

Per entrambe le tipologie progettuali (dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità), potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

4.2 Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte.

I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

I Servizi a favore della collettività potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito del Reddito di Cittadinanza, in considerazione delle analogie tra le finalità dei due strumenti.

Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti del Terzo Settore.

I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale.

I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

<u>5 – LE LIMITATE ED ECCEZIONALI CASISTICHE DI PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE D'INCLUSIONE</u>

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 11/18 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

6 – I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PER STABILIRE LE SPECIFICHE PREMIALITA' IN FUNZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI CONSEGUITI DAI FIGLI

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale. Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale.

7- MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE A VALERE SUI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziate per il REIS (es. CARPEDIEM).

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Per quanto concerne i progetti di Inclusione attiva, si ricorda che la Regione riconosce un costo fino a euro 3.000 per semestre per ogni patto di inclusione sociale, con esclusione di ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio se non ad eccezione del "Premio scuola", di cui al paragrafo 6.

Come indicato nel paragrafo 4.1, nel caso si attivino i progetti sperimentali per garantire l'efficacia e la continuità di un intervento può essere ammesso un costo fino a 6.000 per un anno.

Per i beneficiari individuati nel paragrafo 2 non sussiste l'obbligo di attivazione dei progetti di Inclusione attiva e in ogni caso non potranno beneficiare della quota di euro 3.000 destinata ai progetti di Inclusione attiva. Per tali beneficiari il progetto di Inclusione attiva è quello definito in relazione al Rdc.

Fermo restando il principio generale in cui non sono ammesse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive oltre il sussidio, si precisa che i Comuni e/o i PLUS, nell'ambito delle proprie funzioni amministrative, possono prevedere modalità differenti per l'utilizzo delle risorse destinate ai progetti di Inclusione attiva anche già collaudate nelle gestioni precedenti o nella realizzazione di interventi similari. Si riportano alcuni esempi: erogazione degli interventi attraverso voucher previo accreditamento dei fornitori, convenzioni con enti/strutture attive sul territorio compresi gli enti del Terzo Settore e i centri di formazione, incarichi professionali, personale impiegato alle dirette dipendenze dell'Ente (es. educatori professionali, psicologi, mediatori), affidamenti esterni di servizi per mezzo di procedure di appalto ex Dlgs 50/2016, acquisto diretto di materiali, ecc.

8 – DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo le modalità che verranno da loro individuate.

9 – IL CRITERIO OGGETTIVO DI SELEZIONE DELLE DOMANDE CHE INDIVIDUI I LIVELLI DI GRAVITA' PER IL TRIENNIO 2021-2023

Il rispetto delle priorità indicate nel presente atto al paragrafo 1 costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte dei Comuni.

<u>10 – LE PROCEDURE DI GESTIONE E DI UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI PER IL TRIENNIO 2021 – 2023</u>

Le risorse stanziate nel bilancio regionale per l'attuazione del REIS sono impegnate a favore delle amministrazioni che le erogano agli aventi diritto, rispettando le priorità e i principi generali riguardanti i requisiti d'accesso e l'ammontare del sussidio economico, definiti dalle presenti Linee guida e secondo graduatorie comunali.

Dopo l'approvazione definitiva delle presenti Linee guida, e comunque entro 45 giorni, i Comuni pubblicano gli Avvisi per l'individuazione dei destinatari del REIS.

I Comuni comunicano alla Regione gli esiti delle graduatorie, entro 30 giorni dalla loro definitiva approvazione, fornendo almeno i seguenti elementi esclusivamente tramite il sistema informativo SIPSO:

- atto di approvazione della graduatoria;
- numero di destinatari in possesso dei requisiti d'accesso, suddivisi per priorità;
- ammontare di risorse necessarie per soddisfare i destinatari in possesso dei requisiti d'accesso, articolato nelle priorità declinate al paragrafo 1.2.

Ciascun Comune effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS.

11 – ECONOMIE

Le ulteriori economie REIS relative all'annualità 2019 e precedenti, non computate nel calcolo del riparto di cui alla L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, sono prioritariamente destinate a regolarizzare situazioni derivanti 15/18 dalla gestione degli interventi di cui alla L.R. n. 12/2020. Eventuali ulteriori somme residue sono riversate nel bilancio regionale per essere destinate a finalità da definirsi con successiva deliberazione della Giunta Regionale.

12 – LE PROCEDURE UNITARIE DI PUBBLICIZZAZIONE DELLE MISURE DELL'INTERVENTO

La Direzione generale delle Politiche sociali in raccordo con il Servizio della Comunicazione della Presidenza della Regione individua strumenti di promozione del REIS immediatamente utilizzabili (il sito istituzionale).

13 – SISTEMA INFORMATIVO. MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VERIFICA

Il sistema informativo necessario al monitoraggio, alla valutazione e al controllo delle attività relative al REIS è il SIPSO (Sistema Informativo delle Politiche Sociali), componente del Sistema Informativo Integrato del Welfare (SIWE), finanziato dai fondi FESR e FSE 2014-2020. I comuni titolari delle risorse destinate all'attuazione del REIS alimentano il sistema informativo SIPSO con:

- la comunicazione degli esiti delle graduatorie degli avvisi REIS;
- l'inserimento delle anagrafiche dei destinatari del REIS;
- i dati relativi all'avanzamento dell'erogazione dei sussidi;
- l'inserimento delle informazioni sull'avvio dei progetti di inclusione attiva, nonché le risorse destinate a ciascun progetto e le finalità;
- − i dati relativi agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge regionale 18/2016 e dalle presenti Linee guida.

14 – CONTROLLI

L'amministrazione regionale si riserva di effettuare i controlli a campione sul rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti Linee guida.

15 - LA GOVERNANCE PER L'ATTUAZIONE DEL REIS

La governance del REIS è assicurata dal Tavolo permanente regionale costituito con decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con il compito:

- di monitorare le fasi di attuazione del REIS, compresa l'organizzazione e la gestione degli interventi sulla base di un apposito programma ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della L.R. n. 18/2016;
- di proporre eventuali modifiche alle presenti Linee guida;
- di programmare gli interventi con le risorse finanziarie che si rendono via via disponibili (statali, regionali e comunitarie).

Parte seconda – Altri interventi di contrasto alla Pandemia Covid-19

Per l'anno 2021 le risorse assegnate ai comuni in attuazione di quanto stabilito dall'art. 3, commi 4 e 5 della L.R. n. 4/2021, sono destinate ad altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.

Tali interventi si rivolgono prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al Rdc (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali.

Tali risorse possono essere destinate a garantire situazioni derivanti dalla gestione degli interventi di cui alla L.R. n. 12/2020 non ancora sanati.

Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune.

L'intervento prevede l'erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS al paragrafo 1.2 delle presenti Linee guida.

I Comuni potranno gestire tali risorse con procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi, secondo modalità e tempistiche da essi individuate che non dovranno obbligatoriamente coincidere con i tempi di pubblicazione degli Avvisi REIS.

L'ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare attenzione alle condizioni di fragilità socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari.

Si precisa che comunque non potranno essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) superiore a euro 15.000.

Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12.000 e 15.000 si prenderanno in riferimento gli importi definiti per la priorità 4, di cui al paragrafo 1.2.

La valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale, nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale, avverrà sia tenendo conto della condizione socio- economica di base (definita dall'ISEE secondo i criteri sopra riportati), sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano conto, a titolo esemplificativo:

- della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19;
- della situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici con particolare attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi dall'ospedale che hanno perso la propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare, le persone ricoverate e/o dimesse dall'ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori;
- della modifica nelle proprie abitudini di vita a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19 (acquisti, accesso alle opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative, accesso ai servizi non essenziali, ecc);
- della situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, ecc.);
- di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
- della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;
- dell'assenza di relazioni parentali considerabili "risorse" (familiari civilmente obbligati ex art. 433 c.c.);
- e comunque di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale.

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000, il Servizio Sociale Professionale potrà valutare l'ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa.

Con queste risorse possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei familiari che beneficiano del Rdc, quando l'importo di Rdc mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE di riferimento. L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS indicati al paragrafo 1.2. Le provvidenze saranno concesse con le modalità di cui al paragrafo 2 (Deroghe).

VERIFICHE

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dal Comune di Selegas.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Selegas 13.10.2021

Il Responsabile del Servizio Alessio Piras